**INFORMATIVA PER L’ESPRESSIONE DEL CONSENSO ALLE PRESTAZIONI SANITARIE**

**PER MINORENNI O SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE DI PROTEZIONE GIURIDICA**

Si riportano i riferimenti normativi vigenti in merito allo status giuridico dei soggetti minori ed incapaci di intendere e di volere.

**MINORI CON GENITORI**

*art. 316 codice civile - Responsabilità genitoriale*

“Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, suggerisce le determinazioni che ritiene più utili nell'interesse del figlio e dell'unità familiare. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il più idoneo a curare l'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio”.

*art. 317 codice civile - Impedimento di uno dei genitori*

“Nel caso di lontananza, di incapacità o di altro impedimento che renda impossibile ad uno dei genitori l'esercizio della responsabilità genitoriale, questa è esercitata in modo esclusivo dall'altro.

La responsabilità genitoriale di entrambi i genitori non cessa a seguito di separazione, scioglimento, di cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio”.

La responsabilità genitoriale, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 317 c.c., è disciplinata dall’art. 337-ter del codice civile che prevede:

art. 337-ter: “il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337 bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento è trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.

La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valuterà detto comportamento anche al fine della modifica delle modalità di affidamento. (omissis)…”

*art. 321 codice civile – Nomina di un curatore speciale*

“In tutti i casi in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, non possono o non vogliono compiere uno o più atti di interesse del figlio, eccedente l'ordinaria amministrazione, il giudice, su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di uno dei parenti che vi abbia interesse, e sentiti i genitori, può nominare al figlio un curatore speciale autorizzandolo al compimento di tali atti”.

*art. 333 codice civile – Condotta del genitore pregiudizievole ai figli*

“Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non è tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze, può adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare ovvero l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.

Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento”.

**MINORI CON GENITORI IMPOSSIBILITATI AD ESERCITARE LA POTESTA’ GENITORIALE - MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI**

*art. 343 codice civile – Apertura della tutela*

“Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la responsabilità genitoriale, si apre la tutela presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari e interessi del minore”.

*art. 346 codice civile - Nomina del tutore e del protutore*

“Il giudice tutelare, appena avuta notizia del fatto da cui deriva l'apertura della tutela, procede alla nomina del tutore e del protutore.”

Le norme di cui innanzi rilevano, in particolare, per i minori stranieri non accompagnati che, ai sensi dell'art.2 della Legge 07/04/2017, n. 47 e ss.mm.ii, sono “i minori non aventi cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che sono altrimenti sottoposti alla giurisdizione italiana, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano”.

I minori stranieri non accompagnati, ex art. 1, comma 1, Legge 07/04/2017, n. 47 e ss.mm.ii. godono degli stessi diritti in materia di protezione dei minori italiani e comunitari e, con specifico riferimento alla tutela della salute, l’art. 14, comma 2, della Legge 07/04/2017, n. 47 e ss.mm.ii. dispone che: “l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale è richiesta dall’esercente, anche in via temporanea, la responsabilità genitoriale o dal responsabile della struttura di prima accoglienza” al quale competono, quindi, nelle more del completamento della procedura di nomina del tutore, anche le manifestazioni di consenso per la vaccinazione anti SARS-CoV-2.

*art. 354 codice civile - Tutela affidata a enti di assistenza*

“La tutela dei minori, che non hanno nel luogo del loro domicilio parenti conosciuti o capaci di esercitare l'ufficio di tutore, può essere deferita dal giudice tutelare ad un ente di assistenza nel comune dove ha domicilio il minore o all'ospizio in cui questi è ricoverato. L'amministrazione dell'ente o dell'ospizio delega uno dei propri membri a esercitare le funzioni di tutela.

È tuttavia in facoltà del giudice tutelare di nominare un tutore al minore quando la natura o l'entità dei beni o altre circostanze lo richiedano”.

**SOGGETTI PRIVI IN TUTTO O IN PARTE DI AUTONOMIA**

Si tratta di persone prive, in tutto od in parte di autonomia che dell’amministrazione di sostegno, dell’interdizione e dell’inabilitazione e per le quali trovano applicazione le norme sulla nomina del tutore dei minori.

*art. 404 codice civile - Amministrazione di sostegno*

“La persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”.

La nomina dell’amministratore di sostegno non esige che si versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere, essendo sufficiente che vi sia assenza, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea. Presupposto per la nomina di un amministratore di sostegno è, dunque, la sussistenza, in capo al beneficiario, di una residua - seppur ridotta - capacità di gestire l’ordinaria amministrazione.

*art. 414 codice civile - Persone che possono essere interdette*

“Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione”.

L’interdizione rappresenta l’“extrema ratio”, in caso di previsto e constatato fallimento di ogni diversa modalità di protezione, essendo uno strumento che produce l’effetto di togliere al soggetto la capacità di agire in ogni ambito, e si impone quando è necessario inibire allo stesso di esplicitare all’esterno capacità viziate che espongano sé od altri a possibili pregiudizi, in quanto l’infermità mentale abituale lo rendono sostanzialmente incapace di provvedere in toto ai propri interessi.

*art. 415 codice civile - Persone che possono essere inabilitate*

“Il maggiore di età infermo di mente, lo stato del quale non è talmente grave da far luogo all'interdizione, può essere inabilitato.

Possono anche essere inabilitati coloro che, per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcooliche o di stupefacenti, espongono sé o la loro famiglia a gravi pregiudizi economici.

Possono infine essere inabilitati il sordo e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un'educazione sufficiente, salva l'applicazione dell'articolo 414 quando risulta che essi sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi”.

L’inabilitazione può essere ritenuta la misura di protezione più adeguata in caso di soggezione del soggetto ad episodi frequenti e ripetuti di abuso di sostanze alcooliche e stupefacenti e di sussistenza di una forma patologica caratterizzata da evidenti deficit cognitivi e di memoria tali da limitare la capacità di provvedere ai propri interessi, ed in caso di infermità mentale di grado medio-lieve.

Con specifico riferimento alla manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci, si richiama il Decreto-Legge 18 dicembre 2020, n. 172 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6.

*art. 1-quinquies D.L. n. 172/2021 convertito con modificazioni dalla L. 29 gennaio 2021, n. 6*

“Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a mezzo del relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno, ovvero del fiduciario di cui all'articolo all'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219…(OMISSIS)…

Quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o presso analoghe strutture, comunque denominate, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1, sono svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato”.

Detto consenso – espresso dopo aver sentito il coniuge, l’altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado - se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata o della persona non ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della legge 22 dicembre 2017, n. 219, il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami e ne dà comunicazione al dipartimento di prevenzione sanitaria competente per territorio.

In mancanza della volontà manifestata dall’interessato – nei casi in cui ciò è possibile – o dal coniuge, dall’altra parte dell'unione civile o dalla persona stabilmente convivente o, in mancanza, dal parente più prossimo entro il terzo grado, il direttore sanitario, il responsabile medico della struttura in cui l'interessato è ricoverato ovvero il direttore sanitario dell'ASL o un suo delegato può chiedere, con ricorso al giudice tutelare ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della citata legge n. 219 del 2017, di essere autorizzato a effettuare comunque la vaccinazione.

In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, affinché disponga la sottoposizione del soggetto incapace al trattamento vaccinale.